

CONSORZIO VCO ENERGIA

Patti e condizioni

1) DENOMINAZIONE

È costituito un Consorzio con attività esterna denominato:

“VCO ENERGIA”

2) SEDE

Il Consorzio ha sede in Verbania, frazione Intra, via Ugo Sironi n. 5, presso l'Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola.

3) SCOPO E OGGETTO

3.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organismo di servizio.

3.2 In particolare il Consorzio provvede a:

a) approntare tutte le iniziative necessarie per trattare le migliori condizioni con i fornitori ed acquistare:

- energia elettrica in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 79/1999 e successivi provvedimenti attuativi, segnatamente con riferimento alla Delibera n. 107/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

- gas in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 164/2000 e successivi provvedimenti attuativi.

b) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia elettrica e del gas nell'interesse dei consorziati, clienti idonei ai sensi di legge, in qualità di mandatario con rappresentanza;

c) effettuare studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici;

d) partecipare a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguano obiettivi analoghi o connessi a quelli previsti nei precedenti punti a) e b).

Esso può compiere tutte le operazioni consentite dalla legge e ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3.3 Condizioni e modalità di fruizione dei servizi consortili da parte dei consorziati saranno disciplinati da uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

4) DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2030 salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati da tutti i consorziati.

5) AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

5.1 Il Consorzio è aperto all'adesione di altre imprese il cui ingresso non costituisce modifica del contratto.

5.2 Possono entrare a far parte del Consorzio le imprese o i gruppi di imprese – indipendentemente dalla loro ubicazione – clienti idonei ai sensi della delibera n.107/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas che ha recepito l'articolo 21 lettera b) della direttiva 2003/54/CE e che possono contribuire, a insindacabile giudizio dell'Assemblea, alla più specifica realizzazione degli scopi del Consorzio.

5.3 Non possono in ogni caso essere ammesse imprese sottoposte a procedure concorsuali in corso.

5.4 I soggetti che intendano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e del regolamento consortile e di accettarle integralmente nonché di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 5.2 e 5.3.

5.5 L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non sono ammessi reclami o impugnative.

5.6 Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nonché depositare garanzia bancaria o assicurativa nella misura e secondo le modalità previste nel successivo articolo 7.

6) RECESSO ED ESCLUSIONE

6.1 È ammesso il recesso di ciascun consorziato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo con preavviso di 90 (novanta) giorni e diviene efficace secondo le norme previste dal regolamento.

6.2 L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dal Regolamento Consortile o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio. L'esclusione è deliberata dall'assemblea per la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

7) FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI. CORRISPETTIVI.

7.1 Il fondo consortile è inizialmente fissato in complessive €. 516,46 (cinquecentosedici/46) pari alla somma dei contributi iniziali dei consorziati per un sesto cadauno.

7.2 Per i nuovi consorziati, imprese o gruppi di imprese, il contributo iniziale dovrà essere annualmente determinato dal Consiglio Direttivo.

7.3 Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del Consorzio. Le spese saranno ripartite equamente tra ciascun consorziato.

7.4 L'assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.

7.5 Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

7.6 Ciascun consorziato potrà essere tenuto a depositare una garanzia bancaria o assicurativa a favore del Consorzio, escutibile a prima richiesta scritta. Tale garanzia dovrà essere rinnovata di anno in anno per tutta la permanenza del consorziato nel Consorzio e sarà di importo pari al costo di tre mensilità di somministrazione di energia elettrica, calcolate e aggiornate dal Consiglio Direttivo sulla base dell'entità e tipologie dei prelievi e consumi previsti annualmente.

8) ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente.

9) ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun consorziato può avere più di due deleghe.

9.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente.

9.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

9.4 L'Assemblea è competente a:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) determinare i loro compensi;
- c) approvare il bilancio;
- d) aggiornare il contributo iniziale dei consorziati in misura superiore a quanto previsto nel precedente articolo 7;
- e) emanare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- f) nominare i liquidatori determinandone i poteri;
- g) deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sull'ammissione dei nuovi consorziati e sull'esclusione;
- h) deliberare sulle modifiche del presente Statuto con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto, salvo quanto stabilito dall'art. 13.

9.5 All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l'Assemblea della società a responsabilità limitata.

10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da quattro membri, tutti eletti dall'Assemblea, fra consorziati e i loro mandanti.

10.2 I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

10.3 Il Consiglio Direttivo è competente a:

- a) predisporre e modificare i regolamenti consortili;
- b) predisporre il bilancio;
- c) determinare la misura del contributo iniziale, del contributo spese consorziali e della garanzia in conformità alle disposizioni del presente Statuto;
- d) compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi.

10.4 Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

11.1 Il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.2 Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. Egli è competente a:

- a) nominare avvocati nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
- b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
- c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- e) eseguire gli incarichi espressamente conferitegli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione di documenti e dei libri del Consorzio.

11.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

12) BILANCIO

12.1 Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro il 31 marzo.

12.2 L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati, ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile.

13) MODIFICHE DELLO STATUTO

Per le modifiche del presente Statuto si osserveranno le disposizioni dell'art. 2607 del Codice Civile.

14) SCIoglimento

14.1 In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

14.2 Le attività residue dopo tutte le passività saranno divise tra i consorziati in parti eguali.

15) FORO ESCLUSIVO

Eventuali controversie tra i consorziati o tra costoro e il Consorzio concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, saranno di competenza esclusiva del foro di Verbania.

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento a quanto disposto dalle leggi speciali in materia ed in mancanza del Codice Civile.

Verbania 15/12/2008

IL PRESIDENTE

Tiziano Mestriner